



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L. R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 206 del 02/03/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 174 del 08/03/2021

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione

Servizio: Tutela Aria e Acque

Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: AUA n° **3/2021** di aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale n° 22/2018, adottata con D.D. n° 606 del 09.05.2018 a favore della **Ditta S.B.S. STEEL BELT SYSTEM s.r.l.** per l'attività di produzione di vernici in polvere svolta nello stabilimento sito in Viale Peppino Mondello Z.I. ex Pirelli lotto 17 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** l’A.U.A. n° 22/2018, adottata con D.D. n° 606 del 09.05.2018 a favore della **Ditta S.B.S. STEEL BELT SYSTEM s.r.l.** per l’attività di produzione di vernici in polveri svolta nello stabilimento sito in Viale Peppino Mondello Z.I. ex Pirelli lotto 17 del Comune di Villafranca Tirrena (ME);
- VISTO** il Provvedimento Unico n° 4 del 31.05.2018 prot. 12845 con il quale il SUAP di Villafranca Tirrena (ME) ha rilasciato l’AUA sopracitata;
- VISTA** l’istanza inoltrata dalla Ditta, pervenuta tramite SUAP con nota protocollo n° 23062 del 25.10.2019, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 33337/19 del 28.10.2019, volta ad ottenere l’autorizzazione per la modifica sostanziale dell’AUA sopra citata relativa al titolo abilitativo di cui alla lettera c) comma 1 art. 3 del D.P.R. n° 59/13 per la sostituzione del preesistente mulino M010 con un nuovo mulino M4002 di potenzialità maggiore e l’installazione di un impianto di aspirazione dei fumi prodotti dagli estrusori;
- VISTO** il verbale n° 13cds A.U.A. del 05.12.2019 della Conferenza di Servizi convocata da questa Direzione durante la quale la STA di Messina ha richiesto integrazioni documentali;
- VISTE** le integrazioni documentali trasmesse dalla Ditta, tramite SUAP con nota protocollo n° 1658 del 23.01.2020, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 2221/20;
- VISTO** il verbale n° 2cds A.U.A. del 28.01.2020 della Conferenza di Servizi, convocata nella precedente, durante la quale vengono chiesti ulteriori chiarimenti e integrazioni documentali con particolare riguardo alla gestione delle acque di dilavamento e di prima pioggia;
- VISTA** la nota dell’Ufficio tecnico 3° settore del Comune di Villafranca Tirrena (ME) protocollo n° 4035 del 18.02.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 5868/20 del 20.02.2020, con la quale si ribadisce la necessità che venga presentato un progetto per la gestione delle acque di prima pioggia;
- VISTO** il parere urbanistico trasmesso dall’Ufficio tecnico 3° settore del Comune di Villafranca Tirrena (ME) con nota protocollo n° 4092 del 19.02.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 5890/20 del 20.02.2020;
- VISTA** la nota di rinvio della Conferenza di Servizi, già fissata da questo Ufficio per l’11.03.2020 a data da destinarsi stante l’emergenza COVID 19, protocollo n° 8948/20 del 16.03.2020;
- VISTA** l’integrazione documentale inoltrata dalla Ditta e pervenuta tramite SUAP protocollo n° 27058 del 04.12.2020, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 32558/20 del 07.12.2020;
- VISTO** il verbale n° 2cds del 13.01.2021 della Conferenza di Servizi convocata da questo Ufficio con riapertura dei termini procedurali, durante la quale si decide di aggiornare l’AUA n° 22/2018 dopo l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali da parte del Comune di Villafranca T. (ME) e della STA di Messina;
- VISTO** il parere favorevole a condizione per l’installazione dell’impianto di gestione delle acque meteoriche di dilavamento con il N.O. allo scarico in pubblica fognatura sia dei servizi igienici, sia delle acque meteoriche provenienti dai pluviali di raccolta delle coperture del fabbricato e sia delle acque di dilavamento dei piazzali previo trattamento, trasmesso dall’UTC del Comune di Villafranca T. (ME) con nota protocollo n° 1306 del 22.01.2021, assunta al Protocollo generale di questo Ente al n° 1795/21 del 22.01.2021, che si allega al presente atto e ne fa parte integrante (All. 1);

- VISTO** il parere endoprocedimentale A.U.A. n° 1/2020 espresso dalla STA di Messina protocollo n° 8702 del 15.02.2021, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 2996 del 16.02.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 5017/21, che si allega al presente atto (All. 2);
- RITENUTO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c.4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 11.10.2019.

PROPONE

per quanto in premessa di

AGGIORNARE

ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/13 l'**Autorizzazione Unica Ambientale** n° 22/2018, adottata con D.D. n° 606 del 09.05.2018 a favore della **Ditta S.B.S. STEEL BELT SYSTEM s.r.l.** per le modifiche sostanziali dei titoli abilitativi di cui all'art. 3 lett. 1 commi a) e c) del sopracitato D.P.R. per l'attività di produzione di vernici in polvere svolta nello stabilimento sito in Viale Peppino Mondello Z.I. ex Pirelli lotto 17 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 1) La Ditta è autorizzata a scaricare le acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento dei piazzali nella rete fognaria comunale, previo trattamento, così come descritto negli elaborati tecnici, nel rispetto dei limiti previsti dalla Tab. 3 dell'All.5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06, per scarichi in rete fognaria.

Art. 2) Il Gestore, entro 6 mesi dalla notifica del presente atto, dovrà comunicare l'avvenuta realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche secondo la proposta progettuale, allegando perizia giurata e report fotografico. Dovrà inoltre realizzare pozzetto di campionamento a monte del convogliamento nella condotta comunale.

Art. 3) Il Gestore inoltre dovrà:

- a) procedere, in occasione del primo evento meteorico utile, alla caratterizzazione dei reflui in uscita dalle vasche di raccolta del piazzale, pH, COD, Solidi Sospesi, Tensioattivi, Oli e Idrocarburi totali,

producendone gli esiti analitici all'Ufficio tecnico del Comune di Villafranca Tirrena (ME), all'ARPA ST di Messina e a questa Direzione;

- b) separare i reflui provenienti dai servizi igienici da quelli provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, prevedendo pozzetti di ispezione e campionamento separati;
- c) non immettere nel sistema sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati alla pubblica fognatura. In particolare è vietato immettere sostanze infiammabili, esplosive, radioattive che possano sviluppare gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni o aderire alle pareti;
- d) effettuare la corretta manutenzione della dotazione depurativa rimuovendo tempestivamente gli oli, i grassi e i fanghi, conferendoli a ditte autorizzate, così come previsto dalla normativa vigente;
- e) informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 4) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera prodotte: Di seguito viene riportato, alla luce della vigente normativa, il limite per l'inquinante emesso:

Punto di emissione	Descrizione	Limiti (espressi in mg/Nm ³ anidri)
E1	Aspirazione polveri ambiente di lavoro	Polveri ⁽¹⁾ : 40
E2	Mulino M040	Polveri ⁽¹⁾ : 40
E3	Mulino ACM 15	Polveri ⁽¹⁾ : 40
E4	Mulino M4002 (nuova installazione)	Polveri ⁽¹⁾ : 40

(1) D.A. ARTA n° 19/Gab dell'11.03.2016

Art. 5) Il Gestore dovrà, almeno **quindici giorni** prima della messa in esercizio dell'impianto, relativo al punto di emissione E4 (Mulino M4002), darne comunicazione a questa Direzione, alla ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Villafranca Tirrena (ME). Il Gestore dovrà, altresì, comunicare, una volta che l'impianto è a regime, a questa Direzione e alla S.T. ARPA di Messina, con congruo anticipo, la data in cui verranno effettuate **le misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere i risultati delle analisi agli stessi Enti entro 30 giorni dall'avvenuta misurazione, come chiarito dal sopra citato comma 5 del D.Lgs. n° 152/06.

Art. 6) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale** la misurazione dell'inquinante ai punti di emissione E1, E2, E3 e E4 con impianto condotto a pieno regime, comunicando la data in cui verranno svolte le prove, dandone preavviso a questa Direzione, all'ARPA di Messina e all'Area Tecnica del Comune di Villafranca Tirrena (ME), affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. Il Gestore è tenuto, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentate secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n. 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I metodi analitici sono quelli pubblicati dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.08.2000 e dall'Allegato VI, parte V, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I certificati delle analisi devono essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono state eseguite.

Art. 7) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 8) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche il diametro del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
- i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
- l'osservanza della normativa relativa ai requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.);
- i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato.
- nel caso di superamento dei limiti degli inquinanti imposti, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
- nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione degli inquinanti, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n°152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
- rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06 (mantenendo pulite le superfici pavimentate e le aree soggette a movimentazione di transito automezzi, inumidendo le aree non pavimentate con maggiore frequenza nella stagione estiva, coprendo con teloni i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali, piantumando alberi a fogliame persistente e a grande sviluppo lungo il perimetro dello stabilimento);
- annotare su apposito registro cartaceo e/o in formato digitale tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento relazionando, con periodicità **annuale**, agli Organi di controllo competenti;
- comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica degli impianti utilizzati nell'ambito dell'attività produttiva.

Ulteriori prescrizioni

Art. 9) Il Gestore è tenuto a contrassegnare tutte le tubazioni o canalizzazioni contenenti fluidi con distinte colorazioni (norma UNI 5634/97).

Art. 10) Il Gestore è tenuto a gestire i rifiuti e i fanghi prodotti nell'impianto di depurazione in osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 11) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento, tra i cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche.

Art. 12) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, a questa Direzione, all' ARPA di Messina, alla STA di Messina, il "**Rapporto Annuale**" che descrive l'esercizio dell'impianto riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. quantitativo espresso in t/anno delle materie prime trattate;
4. quantitativo espresso in t/anno dei prodotti finiti;
5. consumo di energia per tonnellate di materie prime trattate;
6. emissioni in atmosfera: data di effettuazione controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
7. scarichi idrici: data di effettuazione controlli periodici e report controlli effettuati;
8. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 13) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 14) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n.6.

Art. 15) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi della parte V del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 16) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 17) Il presente atto, nel momento in cui ne acquisisce l'efficacia, **revoca e sostituisce** l'AUA n° 22/2018 adottata con D.D. n° 606 del 09.05.2018 e avrà una durata di 15 anni dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 18) Si dispone l'inoltro del presente documento al SUAP di Villafranca Tirrena (ME) per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e, per conoscenza, alla Ditta interessata, alla STA di Messina, alla ARPA S.T. di Messina e agli Uffici tecnici del Comune dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 19) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, presso lo stabilimento sito in Viale Peppino Mondello Z.I. ex Pirelli lotto 17 del Comune di Villafranca Tirrena (ME).

Tutta la documentazione, sia cartacea sia elettronica, rimane a disposizione degli Organi di controllo in qualunque momento ne facciano richiesta.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 01.03.2021

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Concetta Cappello
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 67 del 08/02/2021)